



TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice

ha emanato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso presentato *ex lege* n. 3/2012 da PONTEVOLPE ROCCO e MANDOLFO ANNA, con il quale si propone la ristrutturazione dei debiti gravanti sullo stesso, nelle forme del piano del consumatore;
- considerato che nella specie è pacifico che si verta in ipotesi di piano del consumatore, non essendo i debiti contratti riconducibili ad attività di impresa;
- rilevato che ai sensi dell'art. 12bis della legge, il Giudice deve <anche ai fini dell'omologa> preliminarmente verificare se la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012;
- rilevato che ai sensi dell'art. 7 il piano volto alla ristrutturazione dei debiti si deve fondare su *"di un piano che assicuri il regolare pagamento dei titolari di crediti.....e che preveda, "le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni"*;
- Rilevato che la proposta prevede specificamente:
 - 1) utilizzo di quota parte dello stipendio mensile del Pontevolpe a garanzia dei pagamenti;
 - 2) pagamento dei crediti prededucibili (avvocato incaricato e professionista OCC);
 - 3) revoca delle cessioni (n. 2 cessioni) del quinto dello stipendio in essere;
 - 4) pagamento integrale dell' unico creditore ipotecario <CRA Castellana G.>, con richiesta di moratoria di un anno a partire dall' omologa, ed al fine di poter abbattere in modo sensibile il debito verso i chirografari;
 - 5) pagamento dei creditori chirografari al 33%, con disponibilità mensile della somma di € 500,00 da mettere a disposizione dei medesimi creditori
 - 6) pagamento nel primo anno (pari alla moratoria) dei soli creditori chirografari e nei termini suddetti;
 - 7) pagamento nei successivi 72 mesi (sei anni) di creditori chirografari;
 - 8) pagamento in tale arco temporale di mesi 72 di € 194,40 per il creditore ipotecario;

9) pagamento nel periodo successivo al 72 mesi, di € 500,00 mensili al creditore ipotecario e sino all' estinzione del relativo debito;, e nell' arco di ulteriori 92/93 mesi (circa otto anni)

- rilevato che i proponenti hanno precisato che non sono in grado di offrire garanzie ulteriori per l' adempimento del piano, oltre a quella riveniente dall' entrata mensile stipendiale del Pontevolpe, dichiarandosi disponibili ad effettuare disposizioni mensili per i creditori con apposito ordine alla Banca di riferimento;
- considerato che essendo da ultimo state rilevate rettifiche in ordine ad alcune poste di debito <Ente comunale e Equitalia> è stata anche prodotta dichiarazione di garanzia sottoscritta da un terzo, ma solo con riferimento ai soli debiti come testè richiamati, e non anche per le altre debitorie gravanti sui proponenti;
- considerato che può desumersi che la proposta sia finalizzata anche a preservare la titolarità dell' immobile adibito ad abitazione familiare, essendo anche state rappresentate specifiche esigenze di tutela del nucleo familiare di specie <spese universitarie per le figlie, e spese per le esigenze di vita quotidiane>, condizioni che peraltro hanno indotto i proponenti a sovrindebitarsi;
- considerato che il piano si fonda quindi in sostanza sulle sole disponibilità delle somme dal reddito mensile percepito dal Pontevolpe, che dovrebbe coprire l' intero fabbisogno del piano e nell' arco temporale indicato;
- posta la necessità di valutazione in termini comparativi ed ex art. 7 legge 3/2012 della proposta, e che contenga motivate e riscontrate e riscontrabili valutazioni sulla alternativa liquidatoria, ed in termini maggiormente favorevoli per i creditori.
- Rilevato che nella specie è stata proposta la soddisfazione del creditore ipotecario sì al 100% degli importi di spettanza, ma in un arco temporale di complessivi 14/15 anni circa <uno per la moratoria, più 6 anni con pagamento di € 194,00 mensili circa, più altri circa 8 anni per il pagamento del residuo>;
- posto che tale prospettiva liquidatoria ed anche la prospettiva temporale è stata ritenuta compatibile con quanto *ex lege* disposto ed anche con riferimento alla durata iniziale prevista per il mutuo concesso dal creditore ipotecario;
- rilevato che il medesimo professionista ha formulato valutazioni in ordine alla convenienza dell' alternativa liquidatoria dei beni di proprietà dei proponenti, deducendo che, stanti le condizioni critiche del mercato immobiliare di riferimento, il creditore ipotecario in caso di vendita coattiva dell' immobile, rischierebbe, di ottenere un ricavo di somme inferiori rispetto a quelle per le quali si prospetta il pagamento come da proposta (il 100% del dovuto);



- considerato che è stata anche valutata dall' attestatore la proiezione temporale del piano con riferimento alle prospettive di guadagno del Pontevolpe ed alla relativa possibilità di far fronte ai pagamenti oggetto di proposta;
- considerato che il piano prevede quindi l' integrale soddisfacimento del credito del creditore ipotecario, sia pur in un arco temporale di circa 14/15 anni;
- rilevato comunque che tale arco temporale è stato dal professionista ritenuto compatibile con la durata del mutuo contratto; si è infatti precisato che la lunga rateizzazione del mutuo come oggetto di contratto (300 rate) rende la dilazione di pagamento prevista compatibile con i tempi di adempimento del mutuo (ad sarebbero 182 rate da pagare, pari a circa anni 15 residui); per quanto innanzi si deduce che, anche con la moratoria di un anno nei pagamenti del creditore privilegiato, potrà darsi corso ai pagamenti nell' arco temporale già previsto dal piano di ammortamento del mutuo sia pur con diversa modulazione;
- considerato poi che i creditori chirografari sarebbero invece soddisfatti in un arco temporale di 7 anni <pagamento di € 500,00 mensili nel primo anno, e pagamenti di importi inferiori per i successivi sei anni>
- considerato che il professionista incaricato per la asseverazione, ha reso parere favorevole a condizione che possa ritenersi comunque ammissibile un piano di pagamenti per un periodo superiore ai cinque anni <nella specie è indubbiamente superiore il termine>, e tanto alla stregua di recenti arresti giurisprudenziali in materia, non esprimendo quindi uno specifico e netto parere e valutazione al riguardo <ed in termini o positivi o negativi> e rimettendo la questione alla valutazione del Giudice;
- considerato che sono stati anche resi specifici chiarimenti sulla prospettiva di soddisfacimento e correlata compatibilità con riferimento alla fattibilità;
- evidenziato che con riferimento al piano di specie devono essere formulate riflessioni e valutazioni critiche in merito a quanto oggetto di recenti orientamenti giurisprudenziali, anche con particolare riferimento alla durata del piano;
- considerato difatti al riguardo che la normativa di cui alla legge 3/2012, ha portato ad esprimere orientamenti eterogenei, conseguenti alla mancanza di definizione di alcuni aspetti di disciplina che rendono difficoltosa la valutazione delle singole fattispecie, rimettendo quindi al Giudice il compito di fornire appositi orientamenti;
- considerato che poter assumere gli orientamenti di specie, occorra comunque far riferimento alla disciplina normativa, dovendo essere delimitati gli ambiti di applicabilità nei limiti di quanto desumibile delle norme di riferimento;



- rilevato peraltro anche che recenti arresti giurisprudenziali sono orientati nel senso che, se pur la legge 3/2012 non pone un limite temporale al piano del consumatore, occorrerebbe far riferimento, ed ai fini delle valutazioni di ammissibilità, al limite temporale di esecuzione del piano individuato nel quinquennio (la nota pronuncia a SSUU n. 1521/2013 nel definire la causa concreta del concordato, ha individuato nella durata ragionevolmente breve della esecuzione del piano, e nella soddisfazione effettiva integrale dei creditori ipotecari <salva la degradazione in caso di incapacienza del bene liquidato> e anche minimale dei creditori chirografari, gli elementi essenziale ai fini della risoluzione della crisi)

Tanto si ritiene per esigenze di conformazione al principio contenuto nell'art. 111 della Costituzione, ed in particolare con riferimento a ragioni connesse alla prevedibilità della esecuzione del piano, ed anche di ammissibilità del sacrificio dei diritti dei creditori.

Per tali motivi è stato fatto richiamo alla durata quinquennale ai fini della ammissibilità del piano.

-Osservato che pur potendo una durata troppo protratta dell' esecuzione del piano, portare a porre serie questioni in ordine alla prevedibilità di soddisfazione dei creditori <ed atteso che più è protratta nel tempo l' esecuzione, maggiore è l' alea nell' effettivo adempimento> la prospettiva temporale di specie può appalesarsi compatibile anche con la durata ragionevole del procedimento, ed in particolare con le finalità che la legge intende perseguire;

- considerato difatti che il creditore ipotecario <per quanto previsto nel piano> risulterà soddisfatto in tempi compatibili ed adeguati, ed in considerazione della durata del mutuo contratto, non risultando esser stati dedotti motivi ostativi dal creditore medesimo, ed essendo state trasposte dal professionista asseveratore specifiche ragioni in termini di fattibilità e di alternativa liquidatoria;

- considerato che, per quanto desumibile dalle deduzioni ed affermazioni rese da/per i debitori, le previsioni di pagamento concernenti i chirografari non risulterebbero suscettibili di differente rimodulazione rispetto a quanto già previsto nel piano, e tanto in considerazione delle disponibilità di risorse dei debitori che consentono di dar corso ad una proposta di tal fatta.

D'altronde occorre anche osservare che l' alternativa per i creditori chirografari potrebbe essere l' insuscettibilità di pagamento alcuno, ed in caso di totale assorbimento delle risorse dei proponenti per i pagamento dei debiti



assunti, e stante la incapacità di far fronte in diversi <rispetto a quelli del piano> termini a tutte le debitorie assunte;

- rilevato quindi che il piano indica le scadenze, e le specifiche modalità di pagamento dei creditori;
- considerato che è stato precisato che le risorse per far fronte ai pagamenti verranno attinte dalle entrate mensili del solo Pontevoipe;
- considerato che il professionista designato risulta aver dato corso agli adempimenti comunicativi richiesti;
- rilevato che uno dei creditori avvisati ha espresso manifestazione di dissenso o contestato il piano e la proposta di specie, ed in particolare deducendo l' insussistenza della condizione di sovrindebitamento, ed anche il difetto del requisito di meritevolezza, e con riferimento alle cause di indebitamento, ed ancora asserendo l' insuscettibilità di riduzione del credito del medesimo creditore *de quo* <società finanziaria> e per dover essere considerato il credito privilegiato, in quanto rinveniente da cessione del quinto dello stipendio; è stata anche oggetto di contestazione la insuscettibilità di omologa per possibilità di più favorevole alternativa liquidatoria per il creditore.

Orbene, quanto a tale ultimo punto si richiama quanto in precedenza affermato in ordine alla mancanza di una alternativa liquidatoria utile ai fini di una migliore soddisfazione dei creditori chirografari.

Il credito di specie non può poi certo essere considerato privilegiato, non vertendosi in fattispecie di credito munito di causa di privilegio, ma trattandosi di mero credito rinveniente da prestito.

Sussiste anche la condizione di sovrindebitamento, stante l' impossibilità per i debitori di far fronte con le proprie risorse al pagamento dei debiti contratti.

Non sono nella specie ravvisabili elementi dai quali desumere l' immeritevolezza, atteso che il sovrindebitamento è stato anche cagionato da eventi sopravvenuti in ricorso indicati e vagliati dal professionista asseveratore

- ritenuto che ai il vaglio di ammissibilità è stato già compiuto in fase antecedente alla fissazione dell' udienza ex art. 10 legge 3/2012;
- posto che la proposta risulta essere stata corredata dalla documentazione e dichiarazioni necessarie, e dalla relazione particolareggiata che ha dato contezza di tutto quanto richiesto dalle lett. a), b), c), d), e) del suddetto art. 9;
- considerato che il Giudice deve quindi procedere alla valutazione di cui innanzi, e quindi in ordine al rispetto di quanto disposto dalle norme, ed alla completezza della documentazione, e corretta informazione, con verifica della congruità dell'



iter logico-argomentativo della relazione del professionista, dovendosi specificamente verificare che le valutazioni effettuate non siano apparenti, e/o fittizie, o palesemente erronee;

- considerato pertanto che, la disamina della valutazione di fattibilità e della stima dei beni ed elementi attivi posti a base della proposta concordataria, debba essere effettuata alla stregua della verifica dell' iter logico-argomentativo della relazione del professionista *de quo*;

- rilevato che la documentazione allegata all' istanza e le precisazioni contenute, possono ritenersi rispondenti ai requisiti previsti dall' art. 9 legge cit.:

- rilevato peraltro che anche con la relazione del professionista e relative integrazioni, sono stati resi specifici chiarimenti ai fini di poter comprendere quale sia in concreto la probabile convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria, ed essendo stata valutata l' alternativa esecutivo/liquidatoria, al cospetto dei benefici derivanti dai pagamenti rateali;

- ritenuto, anche ai fini del vaglio di ammissibilità della proposta, che le prospettive ed i tempi di recupero per i creditori, devono apparire più favorevoli, in ipotesi, rispetto alla liquidazione dei beni in sede esecutiva;

- considerato che dal complesso degli elementi in atti, quali desumibili dalla documentazione allegata, e dalle valutazioni ed approfondimenti del professionista incaricato, quali svolti sulla scorta delle fonti di conoscenza acquisite dal medesimo, non è dato desumere elementi che possano indurre a ritenere che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, e che quindi abbia colposamente determinato il sovrindebitamento a mezzo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

- considerato che risultano esservi creditori privilegiati/ipotecari;

- rilevato che a fronte della debitoria complessiva viene proposto il pagamento integrale del creditore ipotecario, ed il 33% dei chirografari, come sopra già specificato;

- ritenuto, pertanto, che, in considerazione e conseguenza di quanto sopra, la proposta di piano è da ritenere "ricevibile" e pertanto ammissibile, e quindi deve provvedersi in conformità al disposto dell'art. 10 Legge n. 3/2012,;

P.Q.M.

OMOLOGA il piano del consumatore così come predisposto e presentato da PONTEVOLPE ROCCO e MANDOLFO ANNA.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping loops and strokes, positioned in the lower right quadrant of the page.

DISPONE che il suddetto debitore suddetto effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso del professionista incaricato e per l'attività prestata.

DISPONE che sia sospeso fino al completamento del piano, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di Pontevolpe Rocco;

DISPONE che siano sospese sino al completamento del piano, le iniziative individuali dei creditori

DISPONE il divieto di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e la sospensione di quelli eventualmente posseduti, ed il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma e per tutta la durata del piano;

PONE a carico del professionista incaricato gli obblighi di cui alla legge n. 3/2012, ed in particolare disponendo che venga resa al G.D. informativa periodica sull'esecuzione del piano.

DISPONE che sia data pubblicità del piano sul sito del Tribunale di Matera per gg. 30, del presente decreto, del piano e della relazione del professionista.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Matera,25/7/2018

Il Giudice
Dott. Antonello Vitale

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 31 LUG 2018
IL CANCELLIERE